

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 14 (Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito dal seguente:

«**32013 L 0036:** Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), rettificata dalla GU L 208 del 2.8.2013, pag. 73, e dalla GU L 20 del 25.1.2017, pag. 1.

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nella direttiva, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) i riferimenti alle "banche centrali del SEBC" o alle "banche centrali" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;
- c) i riferimenti ad altri atti contenuti nella direttiva si applicano nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nel presente accordo;
- d) i riferimenti ai poteri dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- e) all'articolo 2, paragrafo 5, è inserito il seguente punto:

"11a) in Islanda alla 'Bygðastofnun', all'Íbúðalánasjóður' e alle 'Lánasjóður sveitarfélaga ohf.'";

- f) all'articolo 6, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"le autorità competenti degli Stati EFTA cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF e con l'Autorità di vigilanza EFTA. Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE cooperano allo stesso modo con le autorità competenti degli Stati EFTA.";

- g) l'articolo 47, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA. Uno Stato EFTA può, mediante accordi conclusi con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che accordano alle succursali di un ente creditizio avente la propria sede centrale in un paese terzo il medesimo trattamento sul territorio di tale Stato EFTA.

Le Parti contraenti si informano e si consultano prima di concludere accordi con paesi terzi basandosi, a seconda dei casi, sull'articolo 47, paragrafo 3, o sul primo paragrafo del presente punto.

Ogniqualevolta negozia con uno o più paesi terzi per concludere, in base all'articolo 47, paragrafo 3, un accordo volto a ottenere, nei paesi terzi interessati, il trattamento nazionale o l'accesso effettivo al mercato per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea, l'Unione europea si adopera al fine di ottenere un pari trattamento per le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in uno Stato EFTA;

- h) l'articolo 48 non si applica. Ogniqualevolta uno Stato EFTA conclude con uno o più paesi terzi un accordo in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata di enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo e di enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale in tale Stato EFTA, l'accordo è volto a garantire che l'ABE sia in grado di ottenere dall'autorità competente dello Stato EFTA in questione le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
- i) all'articolo 53, paragrafo 2, le parole "o, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA" sono inserite prima delle parole "conformemente alla presente direttiva";

